

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***  
***Ed. febbraio 2012***

***“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
della rete idrica del Comune di Giugliano “***

**CAT. OG6 - CLASSE 1<sup>^</sup>**

Il Redattore  
Dr. Ing. Pasquale Villardi

## *INDICE*

|   |    |
|---|----|
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....   | 3  |
| Art. 2 - Durata e ammontare dell'appalto .....  | 4  |
| Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto .....   | 4  |
| Art. 4 - Categoria prevalente .....   | 4  |
| Art. 5 - Subappalto .....   | 4  |
| Art. 6 - Smaltimento dei rifiuti .....  | 5  |
| Art. 7 - Attrezzature e personale .....   | 5  |
| Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....                    | 5  |
| Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto .....  | 5  |
| Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....                                      | 6  |
| Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore .....   | 6  |
| Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....                  | 6  |
| Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....                | 6  |
| Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori .....  | 6  |
| Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori .....  | 7  |
| Art. 16 - Penali in caso di ritardo .....   | 7  |
| Art. 17 - Contatti con l'Ufficio - ordinativi dei lavori .....                                      | 7  |
| Art. 18 - Contabilità dei Lavori .....  | 10 |
| Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....                          | 11 |
| Art. 20 - Pagamenti in acconto .....  | 11 |
| Art. 21 - Pagamento a saldo .....   | 11 |
| Art. 22 - Cauzione provvisoria .....  | 12 |
| Art. 23 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....   | 12 |
| Art. 24 - Assicurazione a carico dell'impresa .....   | 12 |
| Art. 25 - Lavori di urgenza e notturni. Responsabilità dell'impresa nella condotta dei lavori ..... | 13 |
| Art. 26 - Norme di sicurezza generali .....   | 14 |
| Art. 27 - Piano operativo di sicurezza .....  | 14 |
| Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....                         | 14 |
| Art. 29 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....                                      | 15 |
| Art. 30 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione .....                                | 15 |
| Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....  | 15 |
| Art. 32 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....   | 17 |
| Art. 33 - Custodia del cantiere .....   | 18 |
| Art. 34 - Spese contrattuali, imposte, tasse .....  | 18 |
| Art. 35 - Elenco prezzi .....   | 18 |

## Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e da guasto della rete idrica comunale.

I Lavori oggetto dell'appalto riflettono:

### 1) Sorveglianza e controllo delle reti:

L'appaltatore effettuerà quotidianamente e per tutta la durata dell'appalto la sorveglianza e il controllo, con attrezzature specifiche, delle prese principali di adduzione e dell'intera rete idrica, allo scopo di individuare eventuali dispersioni ed assicurare il migliore funzionamento del servizio.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure ritenute indispensabili a garantire l'integrità della risorsa idrica distribuita.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comando di Polizia Municipale qualsiasi situazione anomala e manomissione della rete idrica da parte di soggetti non autorizzati.

Deve provvedere altresì alle manovre necessarie per la regolazione, interruzione o ripristino dell'erogazione dell'acqua sia in caso di emergenza, che in caso di necessità allo scopo di migliorare il funzionamento della rete nel corso dell'appalto o al fine di consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi.

### 2) Manutenzione ordinaria:

Sono considerati di manutenzione ordinaria tutti quei lavori che non comportano sostituzione di apparecchiature o tratti di tubazioni.

Si indicano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- a) Lavori di riparazione di tubazioni, pulizia di filtri, pulizia di contatori idrici, manovre da eseguire su organi di sezionamento condotte o di manovra;
- b) Lavori di riparazione delle bocche antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale.
- c) Lavori di riparazione delle saracinesche lungo le tubazioni.

Le condotte stradali e le derivazioni di presa anche se realizzate da privati, e fino al contatore posto al limite delle proprietà, sono di proprietà del Comune, che ne curerà la manutenzione.

L'utente, nel caso di contatori posti all'interno della proprietà, garantisce che l'impianto, incluso il contatore, sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.

I lavori di somma urgenza sono effettuati dall'appaltatore tempestivamente, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità. In tali casi l'appaltatore darà comunque comunicazione al Servizio Manutenzione del Comune e al Comando di Polizia Municipale.

L'appaltatore dovrà disporre in ogni momento di mano d'opera organizzata in due squadre operative, opportunamente attrezzate e materiali per l'esecuzione di lavori che venissero richiesti in via d'urgenza dall'Ente Appaltante sia in orario diurno che notturno, o festivo.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad eventuali adeguamenti, potenziamenti o ampliamenti della rete idrica mediante separate procedure di appalto anche con affidamento a soggetti diversi dall'appaltatore. Le opere così realizzate, ed opportunamente collaudate, saranno messe in esercizio e consegnate all'appaltatore per la loro gestione e manutenzione, senza che questi possa trarne motivo per richiedere maggiori oneri o compensi di sorta.

Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui sopra, nonché quant'altro specificato nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi dei lavori a misura di cui all'elenco allegato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 2 - Durata e ammontare dell'appalto**

L'appalto ha una durata di mesi tre a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'importo a base di gara è di Euro 300.000,00 per lavori da compensare a misura oltre Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Importo totale dell'appalto è quindi pari ad Euro 306.000,00 oltre I.V.A. al 21%

L'importo dell'appalto è ampiamente presuntivo e puramente indicativo.

I lavori da eseguire saranno caso per caso indicati in appositi ordinativi disposti dal Direttore dei Lavori ove nominato o dal Servizio Manutenzione Acquedotto durante le ore di servizio o dal Tecnico Reperibile al di fuori del normale orario di servizio.

## **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

L'Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire anche parzialmente l'importo previsto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel caso di attivazione del servizio idrico integrato in regime di concessione, o di affidamento del servizio ad altro gestore, prima della scadenza del contratto, senza che l'impresa appaltatrice abbia niente a pretendere per qualsiasi motivo.

L'Ente si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento varianti alla consistenza dell'attuale rete idrica del territorio comunale, senza che l'impresa possa trarne motivo di eccezione e riserva.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

L'appalto ha una durata di **mesi cinque**, a decorrere dalla data effettiva della consegna dei lavori. L'Amministrazione Comunale a suo criterio insindacabile potrà prorogare l'appalto stesso da un mese ad un massimo di tre mesi agli stessi patti, norme e condizioni ed agli stessi prezzi dell'appalto principale senza possibilità di rinuncia da parte dell'impresa appaltatrice.

Resta tuttavia stabilito per patto espresso che, qualora l'importo venga esaurito prima della scadenza contrattuale l'Amministrazione Comunale provvederà a celebrare nuova gara d'appalto, fermo restando un'eventuale proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara, senza che l'impresa appaltatrice abbia niente a pretendere per qualsiasi motivo.

Qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il Direttore dei Lavori da comunicazione al Responsabile del Procedimento per le opportune determinazioni.

## **Art. 4 - Categoria prevalente**

Ai sensi dell'art.61 del nuovo regolamento approvato con DPR 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalenti di opere generali "OG6", classifica I

## **Art. 5 - Subappalto**

Non è ammesso il subappalto

## **Art. 6 - Smaltimento dei rifiuti**

L'Appaltatore nello svolgimento dei lavori dovrà provvedere direttamente alla corretta gestione e smaltimento secondo gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa ambientale di tutti i "rifiuti" prodotti e definiti tali ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06.

L'appaltatore dovrà possedere pertanto i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. N. 152/2006 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

L'Amministrazione, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere copia dei F.I.R. (formulario identificativo rifiuto).

## **Art. 7 - Attrezzature e personale**

Per il regolare svolgimento del contratto l'Appaltatore oltre a possedere attrezzature e mezzi d'opera per l'esecuzione di tutti lavori in appalto dovrà disporre di:

- a) un auto (ad uso passeggeri) a disposizione del Servizio Manutenzione del Settore Opere e Lavori Pubblici ogni qualvolta i tecnici dello stesso dovranno effettuare sopralluoghi e verifiche sia tecniche che di controllo
- b) un ufficio ed un idoneo deposito-cantiere per attrezzature e materiali sito nel territorio comunale committente;
- c) un recapito telefonico e fax attivo h24;
- d) personale in numero tale da garantire la formazione di n.2 squadre operative

Quanto sopra dovrà essere certificato con apposita dichiarazione del titolare dell'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto corredata da idonei documenti di possesso.

L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di verificare quanto dichiarato.

## **Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di discordanza tra l'interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non espressamente abrogato dall'art.358 del DPR 207/2010;
2. il presente capitolato speciale d'appalto;
3. l'elenco dei prezzi unitari;
4. il piano operativo di sicurezza (POS) sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

## **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

## **Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

## **Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per

l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

### **Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare i lavori sarà fissato nei singoli ordinativi.

Nel calcolo del tempo si terrà conto delle ferie contrattuali.

### **Art. 16 - Penali in caso di ritardo**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordinativi per l'esecuzione dei singoli lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari Euro 100,00.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 17 - Contatti con l'Ufficio - ordinativi dei lavori**

I vari lavori costituenti l'appalto saranno commissionati mediante distinti **ordini di servizio o commesse di lavoro** nei quali saranno specificati il tipo di intervento richiesto, i tempi di esecuzione dell'opera ed eventualmente allegati i progetti, permessi e quant'altro occorra per la loro esecuzione.

Salvo casi del tutto eccezionali e particolari, a giudizio insindacabile della D.L. e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei singoli lavori e, pertanto, oltre a tutte le sanzioni e penalità previste nei Regolamenti, ogni e qualsiasi ritardo nella esecuzione, ed i conseguenti maggiori costi verranno addebitati all'Appaltatore trattandosi di riparazione di guasti della rete idrica che producono, in genere, perdita di acqua e instabilità della sede stradale, con conseguenti ovvi pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Tuttavia la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, durante l'esecuzione dei lavori, revocarne gli ordini e disporre – anche per l'opposizione di Enti pubblici o privati – la loro sospensione; ciò, senza che l'Impresa possa avere alcunché a pretendere.

Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, oltre ai maggiori costi sostenuti che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle penali, così come previste nel presente capitolato, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

Gli interventi di riparazione potranno interessare tutte le condotte costituenti la rete idrica cittadina di qualsiasi materiale: in acciaio, in ghisa, in polietilene **fino al limite della proprietà privata**.

Nell'affidamento è di solito compresa la fornitura di tutto il materiale occorrente per gli interventi di manutenzione da guasto sui sistemi idrici, inclusi pezzi speciali ed organi di manovra, i tubi e quanto altro necessario per la riparazione di sistemi aventi diametro e forma qualsiasi.

Sono altresì comprese le attività di ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipologia in capostrada o su marciapiede con scavo del cassonetto, ricostruzione del sottofondo, ripristino delle zanelle e dei cordoni di marciapiede, scalpellatura degli assetti dei basoli esistenti, bitumatura dei giunti nei lastricati di basoli e nelle pavimentazioni in cubetti, esecuzione del binder e del manto di usura in conglomerato bituminoso e comunemente ripristinando la pavimentazione nello stato precedente all'intervento di manutenzione.

**Tali commesse di lavoro verranno di norma consegnate direttamente all'Appaltatore o equivalentemente trasmesse a mezzo fax.**

Nei casi di urgenza la Stazione Appaltante, nella persona del DL, potrà richiedere l'intervento dell'Appaltatore anche verbalmente andando poi successivamente a regolarizzare per iscritto la richiesta.

Tuttavia l'Impresa ha l'obbligo, a decorrere dalla data della consegna dei lavori oggetto dell'affidamento, di mandare un suo rappresentante presso l'U.T.C.-Ufficio Acquedotto ogni **giorno lavorativo**<sup>1</sup>, nelle ore che verranno prescritte dalla Direzione Lavori, per ritirare gli ordini di lavoro, pianificando di concerto con la D.L., o suo rappresentante, l'attività da svolgere. Pur tuttavia la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di poter richiedere l'esecuzione di interventi in qualsiasi momento del giorno e della notte, incluso giorni non lavorativi (sabato) e festivi, provvedendo a trasmettere/comunicare il **relativo ordinativo, compilato su apposita modulistica**, al recapito fax/telefonico indicato dall'impresa, che pertanto dovrà essere attivo 24 ore su 24.

Nelle singole commesse verrà anche specificato se il lavoro dovrà essere svolto o meno con particolari modalità quali ad esempio il doppio turno e/o lavorazioni da eseguire di notte e/o in giorno festivo.

Nel caso di chiamate richiedente il pronto intervento per eliminazione di perdite idriche che oltre a provocare una perdita di acqua possono determinare anche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, l'Impresa è tenuta ad intervenire al massimo entro 2 ore dalla chiamata e/o trasmissione fax;

Ove l'Impresa non si attivi prontamente entro gli intervalli prescritti, la stazione Appaltante si riserva, senza preavviso alcuno, di provvedere mediante altra Impresa, all'esecuzione delle opere e alla applicazione di una **penale di € 250,00** (duecentocinquanta/00) nei confronti dell'Impresa inadempiente.

*Nel caso in cui la chiamata per il pronto intervento sia stata richiesta, ad di fuori del normale orario lavorativo degli Uffici comunali, dal personale dell'UTC in servizio di reperibilità, l'impresa ha comunque l'obbligo di intervenire entro il tempo massimo di 2 ore, a patto che la richiesta sia stata anticipata telefonicamente e successivamente confermata a mezzo fax con l'apposito modulo **"Richiesta di pronto intervento"** appositamente predisposto dall'Ufficio Direzione Lavori.*

L'esecuzione degli interventi dovranno di norma avvenire mediante **squadre costituite**, al minimo, da un numero di **tre persone**; qualora la DL ritenga che l'importanza dell'intervento richieda un numero maggiore di personale, l'Impresa è obbligata ad inviare in cantiere, in maniera tempestiva, il personale richiesto. L'esecuzione di interventi di saldatura elettrica dovranno comunque avvenire attraverso la prestazione di un **operatore specializzato** dotato di certificato di qualifica in accordo con la normativa UNI EN ISO 15614-1:2005 oppure UNI EN 287-1. In ogni caso tali interventi dovranno avvenire nel rispetto della procedura di saldatura dell'Impresa approvata secondo la normativa UNI EN 288 – 3.

L'impresa è sempre tenuta a recintare l'area di cantiere e a predisporre e mantenere idonea segnaletica stradale relativa ai lavori in corso, fino ad avvenuto ripristino definitivo e riconsegna delle aree alla circolazione stradale.

A conclusione di ciascuna commessa, entro 7 giorni solari dal termine indicato dalla DL, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla DL la relativa **"documentazione fotografica"** e **"scheda di intervento"** nella quale dovrà riportare:

- il riferimento all'O.d.S.;

---

<sup>1</sup> Per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni della settimana compresa dal lunedì al venerdì;



- la esatta localizzazione del lavoro eseguito;
- la distinta delle tubazioni e pezzi speciali oggetto di intervento (*materiale, diametro, altre caratteristiche geometriche*);
- la distinta delle lavorazioni effettuate con indicazione del materiale, diametro e calibro dei pezzi speciali ed organi di manovra installati;
- il tipo di pavimentazione interessata dal cavo, i materiali impiegati, la dimensione e la tipologia degli scavi, delle demolizioni, dei rinterrati e degli eventuali ripristini effettuati;
- la data e l'ora di inizio dei lavori eseguiti;
- la data del ripristino provvisorio;
- la data del ripristino definitivo;

La scheda dovrà espressamente riportare la **dichiarazione di avvenuto ripristino a regola d'arte** da parte del Direttore Tecnico dell'Impresa.

In caso di ritardata consegna della relativa documentazione (fotografica + scheda di intervento) si applicherà una **penale giornaliera di € 25,00** (venticinque/00).

Prima di effettuare la riapertura al traffico dell'area interessata dai lavori, dovrà essere effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione stradale e prima di allora dovrà adottare tutte gli accorgimenti del caso quali recinzione, fanali, segnali, semafori, ecc.

Nel caso di rinterro con materiale betonabile o nel caso di pavimentazione permanente, qualora il cavo interessi l'intera sede stradale, al fine di rendere transitabile almeno metà carreggiata in attesa della maturazione del betonabile o della pavimentazione permanente, dovranno essere poste in opera lastre di acciaio, di opportuno spessore, a cavallo dell'area di scavo. Tale soluzione potrà essere adottata su proposta dell'Appaltatore e con esplicita approvazione della D.L.; la rimozione delle suddette lastre per il definitivo ripristino dovrà avvenire non oltre 48 ore dal loro montaggio.

Oltre a quanto sopra specificato, i ripristini di cui sarà accertata l'irregolarità, sia nella forma che nelle dimensioni da parte degli organi preposti e/o dalla D.L., dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese dell'Appaltatore con assoluta immediatezza, intendendo con ciò il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, fermo restando a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti quali pagamento di penali o multe comminate per tale motivo o danni causati a terzi.

Nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, senza ulteriore preavviso, i ripristini stessi saranno fatti eseguire dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno addebitate all'Appaltatore con una maggiorazione del 20%.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai progetti o istruzioni allegate agli ordini di servizio di assegnazioni di commesse, ad eventuali integrazioni e modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto; la D.L. potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Per i lavori che comportano la messa fuori servizio di tratti di rete, l'Appaltatore dovrà richiederla per iscritto alla Direzione Lavori, indicando la presumibile durata del fuori servizio stesso e potrà eseguire il lavoro solo dopo aver ricevuto la specifica autorizzazione.

L'autorizzazione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di fare ricorso, per suo conto, a qualsiasi accorgimento tecnico o misura precauzionale, atto a salvaguardare l'incolumità del suo personale o l'insorgere di danni a persone o cose.

La Direzione Lavori ha la facoltà di revocare o sospendere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione rilasciata disponendo, in un secondo tempo - se del caso - l'immediata ripresa del lavoro. Durante il periodo di sospensione all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun indennizzo o compenso alcuno.

#### Lavori di particolare importanza

Su espressa richiesta della D.L. e dietro autorizzazione del RUP, per lavori di particolare rilevanza e in modo particolare quelli relativi ad eventuali nuovi estendimenti, l'Appaltatore dovrà presentare, sulla scorta di

elaborato all'uopo predisposti dalla DL, un programma dei lavori specificando i mezzi d'opera e il personale che verrà impiegato e prevedendo l'inizio e la fine delle varie lavorazioni.

Nel programma dovranno essere previsti, in particolare, i tempi necessari per l'esecuzione delle prove e del lavaggio e disinfezione delle condotte.

Tale programma sarà sottoposto, per l'approvazione, alla D.L..

La Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 (dieci) giorni adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

## **Art. 18 - Contabilità dei Lavori**

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 148 del nuovo Regolamento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato Avanzamento Lavori, compilando per ciascun ordinativo apposita scheda contabile che sarà firmata in calce dal DL e dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Per la **contabilizzazione** dei lavori i prezzi unitari di riferimento sono quelli indicati nell'art.35 del seguente C.S.A.

Nel caso in cui invece la lavorazione non trovasse corrispondenza nell'Elenco prezzi, si potrà procedere alla contabilizzazione, previo concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del nuovo Regolamento approvato col D.P.R. 207/2010, solamente ad avvenuta approvazione dei nuovi prezzi da parte della Stazione Appaltante.

Ai prezzi unitari di cui sopra, comprensivi degli eventuali incrementi, sarà applicato il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara, ad esclusione degli oneri della sicurezza.

Le misure e la classificazione dei lavori e delle provviste saranno annotate su libretto delle misure o, in sua sostituzione, a scelta della DL, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna commessa o ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure è subordinata all'accettazione degli stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori o di suo delegato; in caso contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa e non saranno oggetto di misura, classificazione e contabilizzazione.

**Non saranno ammessi in contabilità i lavori per i quali non sia stata trasmesso ed accertato l'avvenuto ripristino a regola d'arte.**

Le quantità iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro di contabilità per l'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari.

Sul registro di contabilità verranno parimenti riportate le prestazioni in economia. Tali prestazioni saranno tutte soggette all'applicazione del ribasso di aggiudicazione.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di contabilità. Negli stessi non verranno

di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo disposizioni diverse da parte della D.L..

Sul registro di contabilità, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalità irrogate, e poste in detrazione.

### **Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori accumulato negli ordinativi il cui importo totale superi il 10% dell'importo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e del DPR 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

### **Art. 20 - Pagamenti in acconto**

Il pagamento dei lavori avviene per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, dietro preventiva acquisizione della regolarità contributiva (DURC), ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### **Art. 21 - Pagamento a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale redatto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è soggetta alla redazione da parte del D.L. del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

## **Art. 22 - Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'articolo 75 comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 6.120,00 pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo dell'appalto (lavori+oneri di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

## **Art. 23 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è svincolata, in ragione della metà, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## **Art. 24 - Assicurazione a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma

”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 516.456,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **Art. 25 - Lavori di urgenza e notturni. Responsabilità dell'impresa nella condotta dei lavori**

L'appaltatore deve tenersi pronto sia di giorno che di notte ad ogni chiamata o avviso dell'amministrazione e dei suoi organi tecnici per eseguire i lavori provvisori e di assicurazione ed altre riparazioni d'urgenza ed opere provvisorie, allo scopo di eliminare danni alla proprietà comunale e ai privati rimanendo unico responsabile di qualunque conseguenza per danni e pericoli alle persone ed alle cose che per sua negligenza e colpa potrebbero verificarsi indipendentemente da tale responsabilità e per il sol fatto della negligenza e del ritardo nell'esecuzione dei lavori ordinati, se contestati dall'ufficio, l'appaltatore sarà passibile per ciascuna delle inadempienze di una multa pari ad Euro 100,00 ( euro cento/00) , che sarà applicata a giudizio insindacabile della D.L.

Lavori notturni.

E' vietato il lavoro notturno che non sia espressamente ordinato dalla D.L., per circostanze speciali, mediante regolare ordine di servizio che autorizzi espressamente l'esecuzione di particolari opere notturne.

Responsabilità dell'impresa nella condotta dei lavori.

L'appaltatore sarà unico responsabile di tutti gli eventuali danni, nessuno escluso, che potessero derivare all'Amministrazione Comunale ed ai terzi (Enti, persone o cose) dalla poca solidità delle opere, dalla condotta dei lavori, dai materiali e attrezzi impiegati, da colpa di sorvegliare il personale addetto ai lavori, dalla incompleta osservanza di qualsiasi obbligo derivante dal presente Capitolato od imposto da leggi e regolamenti vigenti.

## **Art. 26 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

## **Art. 27 - Piano operativo di sicurezza**

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza previsti nel presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

### **Art. 29 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### **Art. 30 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la perfetta regola d'arte delle opere in corso di realizzazione.

### **Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli ordinativi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal capitolato.
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;



- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **Art. 32 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
  - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
  - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
  - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

### **Art. 33 - Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

### **Art. 34 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

### **Art. 35 - Elenco prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, previa detrazione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati sono quelli riportati nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato.